



**DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto:** "Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio" ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e) D. Lgs. n° 267/00. Parcella Avv. Giuseppe DI FEDE – Controversia Comune di Canicattì C/ MESSANA Calogero, MESSANA Rosa, MESSANA Giuseppa Marianna e nei confronti dell'IACP di Agrigento.

L'anno duemilaTREDICI addì SEDICI del mese di OTTOBRE nel Comune di Canicattì e nel Palazzo Municipale, a seguito di regolare invito diramato ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, *in seduta pubblica – in sessione ordinaria* – per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Prof. Domenico Licata – Presidente del Consiglio - assume la presidenza della seduta.

Partecipa alla seduta il Segretario generale dr Domenico TUTTOLOMONDO.

In prosieguo di seduta, al momento della trattazione del punto in oggetto, risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PR.	AS.	CONSIGLIERI COMUNALI	PR.	AS.
DI BENEDETTO Fabio	X		COMPARATO Alessio		X
MURATORE Calogero	X		GIARDINA Giovanni	X	
ASTI Gioachino	X		PARLA Rita	X	
LICATA Domenico	X		SARDONE Antonino		X
SACHELI Agata	X		LO GIUDICE Stefano	X	
MIGLIORINI Antonio		X	SAIEVA Diega	X	
TRUPIA Ivan	X		VILLAREALE Salvatore		X
NICOSIA Salvatore	X		ROSSANO Alessandro	X	
TIRANNO Antonio	X		CANI Gioachino		X
DANIELE Diego	X		CANICATTI' Giuseppe	X	
GIARDINA Gioachino	X		BALDO MAROCCO Raimondo	X	
MILIOTI Giuseppe	X		BORDONARO Giuseppa	X	
MAIRA Antonio	X		NOCILLA Gioacchino	X	
FRANGIAMONE Salvatore	X		SEMINATORE Manuela	X	
LA VALLE Salvatore	X		CACCIATO Antonio	X	

PRESENTI Nro 25

ASSENTI Nro 05

Il Presidente accertata la presenza del numero legale, invita il consiglio a trattare il punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto:

*"Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio" ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e) D. Lgs. n° 267/00. Parcella Avv. Giuseppe DI FEDE - Controversia Comune di Canicattì C/ MESSANA Calogero, MESSANA Rosa, MESSANA Giuseppa Marianna e nei confronti dell'IACP di Agrigento.*

**Cons. Nicosia, presidente prima commissione consiliare.**

Comunica che la Commissione per il debito in oggetto ha espresso favorevolmente, a maggioranza.

**Dssa Cigna - Ufficio avvocatura**

Illustra l'argomento, comunicando che:

- I signori Messina, hanno convenuto il Comune di Canicattì dinanzi al Tribunale di Agrigento, insieme all'Istituto Autonomo Case Popolari, per chiedere l'indennità per il periodo di occupazione legittima nonché risarcimento del danno per un terreno di loro proprietà;
- il Tribunale con sentenza ha rigettato la proposta dei signori Messina e condannati gli stessi al pagamento delle spese di giudizio, ma avverso la sentenza di primo grado gli interessati hanno proposto appello conclusosi con una sentenza della Corte di Appello che, parzialmente, riformare la sentenza di primo grado, dichiarando la compensazione delle spese di giudizio tra gli attori, il Comune di Canicattì e l'Istituto Autonomo Case Popolari;
- nel 2002, l'Avvocato Di Fede che rappresentava il Comune di Canicattì ha trasmesso copia del ricorso in cassazione, promosso appunto dai signori Messina avverso la sentenza di secondo grado, a seguito dell'incarico ricevuto con un impegno di spesa di circa 2.500,00, somma ancora disponibile;
- il procedimento si definisce con una sentenza con la quale viene cassata la sentenza di secondo grado e rinviato ad un'altra sezione della Corte di Appello per quanto riguarda le spese di giudizio;
- i signori Messina a seguito della sentenza della cassazione, hanno notificato un atto di citazione riassunzione in sede di rinvio dinanzi appunto alla Corte di Appello di Palermo;
- viene ulteriormente dato incarico all'Avvocato Di Fede per quanto riguarda questo giudizio in sede di rinvio ed impegnata nel rispetto dei minimi tariffari, ossia € 2.500,00, somma ancora disponibile;
- il procedimento si definisce con una sentenza della Corte di Appello che riforma la sentenza di secondo grado e deciso, anche per quanto riguarda le spese di giudizio condannando l'Istituto Autonomo Case Popolari, al pagamento delle spese di giudizio in favore dei signori Messina;
- l'Avvocato Di Fede ha presentato una parcella cumulativa, ma siccome per un incarico non era previsto l'impegno ai minimi era stato necessario chiedere il parere di congruità da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, per cui l'Avvocato Di Fede ha voluto scindere la proposta.

**Cons. Nicosia**

Precisa di aver chiesto la verifica del numero legale, in quanto qualcuna affermava di verificare i componenti della Lista Corbo, ma i debiti fuori

C.C. 16/ott/2013

Ad



COMUNE DI CANICATTI'  
(Provincia di Agrigento)  
AVVOCATURA COMUNALE

ALL. "A"

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) D. Lgs. N. 267/00. Parcella Avv. Giuseppe Di Fede – Controversia Comune di Canicattì c/ Messina Calogero, Messina Rosa e Messina Giuseppa Marianna e nei confronti dell'IACP di Agrigento (R.G. n. 1702/2005 dinanzi la Corte di Appello di Palermo – Sez. Seconda)**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di Deliberazione:

- Premesso che
- Con atto di citazione del 11/01/1991 Messina Calogero, Messina Rosa e Messina Giuseppa Marianna, hanno convenuto il Comune di Canicattì e l'istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento, dinanzi il Tribunale di Agrigento, chiedendo l'indennità per il periodo di occupazione legittima e risarcimento del danno, pari al valore venale, per l'occupazione appropriativi di un fondo sito in Canicattì, di loro proprietà, esteso mq. 932, assoggettato a procedura espropriativi per la costruzione di otto alloggi di edilizia economica e popolare; costituitisi in giudizio i convenuti, eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto vantato dagli attori. Il Tribunale con sentenza del 23/01/1997, ha rigettato la domanda proposta dai Messina, condannandoli al pagamento delle spese di giudizio, perché estinto il diritto degli attori per prescrizione; avverso la sentenza di primo grado i Sigg.<sup>ni</sup> Messina proponevano appello, che si conclude con sentenza n. 1103/2000 con la quale la Corte parzialmente riforma la sentenza del Tribunale, appellata, dichiarando la compensazione delle spese del giudizio tra gli attori, il Comune di Canicattì e l'IACP di Agrigento; nel resto conferma la sentenza appellata e "*dichiara compensate tra le parti le spese di lite del presente gravame*";
- Con nota del 21/02/2002, prot. n. 7115, l'Avv. Giuseppe Di Fede ha trasmesso copia del ricorso per Cassazione promosso dai Sigg.<sup>ni</sup> Messina avverso la sentenza n. 1103/2000 di cui sopra;
- Con Deliberazione di G.C. n. 64 del 11/03/2002, avente ad oggetto: "Controricorso per Cassazione avverso il ricorso dei Sigg.<sup>ni</sup> Messina Calogero, Rosa, Giuseppa Marianna – Nomina legale", è stato conferito incarico all'Avv. Giuseppe Di Fede, incaricato nei due precedenti gradi di giudizio, al fine di farsi assistere, rappresentare e resistere avverso il superiore ricorso, senza alcuna previsione di rispettare gli onorari minimi secondo il tariffario forense, che si allega sub lett. a);
- Rilevato che con la predetta Deliberazione di G.C. n. 64/2002, è stata impegnata la presuntiva spesa di € 2.582,28, al Cap. 310 denominato "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti", Titolo I – Funzione I<sup>a</sup> - Servizio 2 – Intervento 3 del Bilancio Comunale, somma ancora disponibile dal "Mastro Contabile" del 24/01/2013;
- Osservato che detto procedimento si è definito con sentenza n. 3033/2005, che cassava la sentenza di secondo grado osservando che la Corte di Appello non aveva spiegato i motivi per cui non poteva riconoscersi alla rettifica del decreto di esproprio del 14/01/1986, contenente una nuova determinazione e offerta di indennità, un effetto interruttivo; inoltre, la Corte di Cassazione ha rinviato ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo, anche per le spese, che si allega sub lett. b) per costituirne parte integrante e sostanziale;

- In data 26/09/2005, assunto al prot. n. 27760, i Sigg.<sup>ri</sup> Messina hanno notificato atto di citazione in riassunzione, in sede di rinvio, dinanzi alla Corte di Appello di Palermo;
- Con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.M. n. 245 del 24/11/2005, avente ad oggetto: "Nomina legale per opposizione all'atto di citazione in riassunzione davanti alla Corte di Appello di Palermo dei Sigg.<sup>ri</sup> Messina Calogero, Rosa e Giuseppa Marianna", è stato confermato l'incarico all'Avv. Di Fede, al fine di resistere al suddetto atto di riassunzione, con l'impegno da parte dell'Ente di corrispondere al legale diritti e onorari nel limite minimo delle tariffe forensi vigenti, che si allega sub lett. c);
- Rilevato che con la predetta Deliberazione n. 245/2005 è stato dato mandato al Dirigente AA.GG. di impegnare la presuntiva somma di € 2.500,00, al Cap. 310 denominato "Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti", Titolo I – Funzione I<sup>a</sup> - Servizio 2 – Intervento 3 del Bilancio Comunale, impegnata con Determinazione della III UOC n. 2210 del 01/12/2005, ancora disponibile dal "Mastro Contabile" del 24/01/2013, che si allega sub lett. d);
- Osservato che detto procedimento si è definito con la sentenza n. 1171/2012 con la quale la Corte di Appello di Palermo, decidendo in sede di rinvio, in riforma della sentenza n. 1103/2000, ha condannato l'IACP di Agrigento al pagamento della somma di € 44.460,00, oltre interessi compensativi sulla somma rivalutata e agli interessi legali sulla somma complessiva; ha condannato l'IACP al pagamento delle spese di giudizio in favore dei Sigg.<sup>ri</sup> Messina, oltre spese generali, IVA e CPA del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio, compensando le spese tra i Sigg.<sup>ri</sup> Messina ed il Comune per i due giudizi, infine ha posto sull'IACP le spese della CTU del giudizio di rinvio, che si allega sub lett. e) per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Dato atto che l'Avv. Giuseppe Di Fede con nota prot. n. 42180/2012 ha trasmesso per la liquidazione, a saldo, notula per un importo complessivo di € 40.083,63, con l'indicazione dei diritti e onorari relativi alle attività svolte dal legale dinanzi la Suprema Corte di Cassazione e dinanzi la Corte di Appello di Palermo, e nello specifico, per il giudizio in Cassazione la tariffa applicata risulta ai valori medi, quella per il giudizio di rinvio in appello, ai valori minimi; in data 03/06/2013 con nota prot. n. 25955, l'Avv. Di Fede ha comunicato quanto segue *"il sottoscritto autorizza il Comune di Canicattì a procedere al pagamento della parcella, richiesta con i minimi tariffari.....inerente l'attività svolta dinanzi la Corte di Appello di Palermo..."*, integrando la stessa con successiva nota del 04/06/2013, prot. n. 26191, nella quale quantifica il dovuto per l'attività svolta dinanzi la Corte di Appello di Palermo, per un importo complessivo di € 26.530,22, che si allegano sub lett. e) – f) ;
- Vista la nota prot. n. 26720 trasmessa in data 06/06/2013, con cui questo Ufficio Avvocatura, su indicazione del Consiglio Comunale, nonché su disposizione del Direttore Generale, rappresenta la necessità di acquisire una nuova parcella che evidenzia una rinuncia parziale della tariffa applicata, alla quale l'Avv. Giuseppe Di Fede riscontra con nota prot. n. 27348 del 11/06/2013 comunicando *"di non potere accogliere la richiesta avanzata dall'Amministrazione in quanto la detrazione è avvenuta con l'applicazione dei minimi tariffari"*, che si allegano sub lett. f) – g);
- Preso atto che la Corte dei Conti – SS.RR. per la Regione Siciliana, in sede consultiva con propria deliberazione n. 9/2005/S.R. Cons., resa a questo Comune, ha previsto che "...alla lettera e) del citato art. 194, sono riconducibili le ipotesi delle maggiori somme, rispetto a quelle impegnate, dovute per prestazioni professionali, rese in favore dell'Ente";
- Rilevato che, per quanto sopra, si tratta di debito fuori bilancio la cui legittimità è riconoscibile ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. e) del D.Lgs n. 267/2000, applicabile, nell'ordinamento della Regione Siciliana, per effetto del rinvio "dinamico" contenuto all'art. 55 della L. n. 142/1990, siccome richiamato con l'art. 1 della L.R. n. 48 /1991;
- Dato atto che sussistono i presupposti di dimostrata utilità e arricchimento dell'Ente, accertati, dimostrabili e rinvenibili ex se nella prestazione posta in essere da professionista incaricato;
- Considerato che il maturare del presente debito promana dall'innovativa pronuncia della Corte dei Conti che ha dichiarato non conforme la prassi, consolidata, di non impegnare l'intero importo presuntivo della prestazione bensì un importo a titolo di acconto;
- Considerato che la presente proposta verrà trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per il prescritto parere, allegato sub. Lett. f), per costituirne parte integrante e sostanziale, all'atto della sua trasmissione alla Presidenza del Consiglio Comunale;

- Visti e richiamati:

1. l'art. 194, comma 1, lett. e) del D. Lgs. N. 267/00;
2. l'art. 1 della L.R. n. 48/91;
3. l'art. 23, comma 5 della L. n. 289/02;
4. gli artt. 4, 5 e 6 della L. R. n. 48/91;

- Accertata la competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;

- Vista la circolare del Direttore Generale prot. n. 12348 del 10/04/06 avente ad oggetto "Comunicazione alla Corte dei Conti", la quale stabilisce: "Alla trasmissione delle deliberazioni provvede, a mezzo lettera Raccomandata A/R, il Dirigente AA.GG. all'atto della pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio";

- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

### PROPONE DI DELIBERARE

**DI RICONOSCERE**, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 267/00, per i motivi in premessa esplicitati, la legittimità del debito fuori bilancio concernente "pagamento parcella per attività professionale svolta dall'Avv. Giuseppe Di Fede nella controversia Comune di Canicattì contro Messina Calogero, Messina Rosa e Messina Giuseppa Marianna e nei confronti dell'IACP di Agrigento (R.G. n. 1702/2005 dinanzi la Corte di Appello di Palermo - Sez. Seconda)" per complessivi € 24.030,22;

**DI DARE ATTO** che si provvederà al pagamento della somma di € 24.030,22, con imputazione al Cap. 743 denominato "Fondo vincolato al finanziamento dei debiti fuori bilancio" titolo I - funzione I^ - serv.8 - int. 8, del bilancio comunale, previa adozione di determinazione da parte dell'Avvocatura Comunale;

**DI TRASMETTERE**, ai sensi della circolare del Direttore Generale di cui in premessa, il presente provvedimento alla procura regionale della Corte dei Conti (art. 23 L. n. 289/02)

12 GIU. 2013

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dott.<sup>ssa</sup> Maria Cigna

I Dirigenti, visto l'art. 49 del D.L.vo 267/2000, recepito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, esprimono parere favorevole ognuno per la propria competenza

In ordine alla regolarità tecnica

13 GIU. 2013

Il Segretario Generale  
Dott. Domenico Tuttolomondo

In ordine alla regolarità contabile

13-6-2013

Il Dirigente dei Servizi Finanziari  
Dott.<sup>ssa</sup> Carmela Meli

bilancio, egli prosegue, non sono né della Lista Corbo, né del PdL, né del Partito Democratico, ma di tutti ed è dovere di tutti.

#### **Presidente del consiglio**

Invita il consigliere, in qualità di vice capogruppo della Lista Corbo, di chiamare tutti i componenti che sono usciti, perché i debiti fuori bilancio riguardano tutti i consiglieri comunali che devono avere il dovere morale di assumersi ognuno le proprie responsabilità.

#### **Cons. Nicosia**

Precisa, a suo giudizio, che il Presidente non è tenuto a chiamare i componenti della Lista Corbo, ma tutti i consiglieri al di là dell'appartenenza politica, come ha fatto tante altre volte.

#### **Dssa Cigna – Ufficio avvocatura**

Per concludere è stato fatto il tentativo di chiedere una riduzione della parcella all'Avvocato Di Fede, il quale adduce che non è possibile una detrazione in quanto sono stati rispettati i minimi tariffari e quindi la somma da pagare è di circa 26.500,00 euro di cui ricordiamo c'è già un impegno di 2.500,00 euro.

Il Presidente pone in votazione l'argomento per appello nominale, durante la quale si acquisisce la dichiarazione di voto del cons. Giardina Gioachino:

*“Preannuncio il mio voto favorevole, però volevo solo un chiarimento da parte dell'Avvocatura sul voto favorevole. Dare atto di provvedere alla somma di 24 mila... è sull'IBAN o dovete fare un assegno? Il pagamento avverrà su IBAN o con assegno”*

Il Presidente, in merito precisa, che i chiarimenti, si possono chiedere prima e non si fase di votazione.

Il Presidente constatato che nessun consigliere ha chiesto di intervenire, pone l'argomento in votazione per appello nominale, che ha dato il seguente risultato:

PRESENTI N. 20 consiglieri

Hanno votato:

A FAVORE N. 15 consiglieri

CONTRO Nessuno

ASTENUTI N. 5 consiglieri

*(Muratore – Licata – Sacheli – Maira - Seminatore)*

ASSENTI N. 10 consiglieri

*(Migliorini – Tiranno – Frangiamone – Comparato – Sardone – Villareale – Rossano – Cani – Baldo Marocco - Bordonaro)*

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di pari oggetto, **allegato A)**;

Visto il risultato della superiore votazione espressa, accertato e proclamato dal Presidente;

Con 15 voti favorevoli, 5 astenuti – 10 assenti

### **DELIBERA**

Approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto *“Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio” ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e) D. Lgs. n° 267/00. Parcella Avv. Giuseppe DI FEDE – Controversia Comune di Canicattì C/ MESSANA Calogero, MESSANA Rosa, MESSANA Giuseppa Marianna e nei confronti dell'IACP di Agrigento* che si intende integralmente riportata, anche se non trascritta, ed è allegata sotto la lettera A) per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Consigliere Anziano  
F. Di Benedetto

Il Presidente  
Prof. D. Licata

Il Segretario Generale  
Dr. D. Tuttolomondo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 05/12/2013 al 19/12/2013, come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti di cui sopra:

- È divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
- È stata dichiarata immediatamente esecutiva.

UOC Segreteria

Il Segretario Generale

Fto \_\_\_\_\_

Fto \_\_\_\_\_

Esecutiva il \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 12 – comma 1 – L.r. 3.12.1991, n.44

Dalla residenza Municipale \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

Dr Domenico Tuttolomondo

Copia conforme per uso amministrativo.

Canicattì, \_\_\_\_\_

Il Funzionario